

BROKER ITAL BROKERS CONSULTING SRL

COD. 9225

APPENDICE N. 1 ALLA POLIZZA D&O

N. IFL0002188

CONTRAENTE HT SRL

Euro	Premio Netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Premio alla firma fino al 06/06/2012	€ 6.900,00	---	€ 6.900,00	€ 1.535,25	<b>€ 8.435,25</b>

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 24:00 del 06/06/2011 alle ore 24:00 del 06/06/2012, con tacito rinnovo e alle condizioni in corso eccetto quanto segue:

1. Il **Massimale** - di cui al **Punto 3** del Frontespizio di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

**Punto 3. Massimale:** € 3.000.000,00 in aggregato per tutte le Perdite derivanti da Richieste di Risarcimento notificate agli Assicurati in forza di quanto stabilito nell'Oggetto dell'Assicurazione

2. **La Territorialità**- di cui al **Punto 14** del Frontespizio di polizza si intende abrogata e sostituita come segue:

**Punto 14. Territorialità: Mondo intero**

3. L'Esclusione **10.2 NORD AMERICA** di cui alle condizioni aggiuntive di polizza si intende abrogata.

4. Si conviene di inserire in Polizza le seguenti condizioni particolari:

#### ESTENSIONE PERSONA ASSICURATA

Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, il termine di Assicurato comprenderà anche il Sig. FREDERICK DANIEL D'ALESSIO, ma limitatamente alle sole funzioni manageriali e di supervisione svolte in nome e per conto della Spett.le HT Srl.

#### ESCLUSIONE ATTI PRECEDENTI - AUMENTO MASSIMALE DI POLIZZA

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Atto Illecito commesso prima della data di aumento massimale, per quanto riguarda la quota parte di aumento di massimale di polizza da € 1.500.000,00# a € 3.000.000,00#.

B) Alla firma della presente appendice la Contraente versa l'importo di € 8.435,25, quale premio di rinnovo per il periodo dal 06/06/2011 al 06/06/2012.




L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" e copre le Richieste Di Risarcimento formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Durata della Polizza (e tempestivamente comunicate per iscritto all'Assicuratore in accordo con i termini delle Polizza), in relazione ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività ove stabilita. Terminato il Periodo di Durata della Polizza cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà essere accolta, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito all'eventuale Periodo di Osservazione.

Fermo ed invariato il resto.

Emesso in Milano, il 20/07/2011

**L'ASSICURATORE**  
**CHARTIS EUROPE S.A.**  
Rappresentanza Generale per l'Italia

**LA CONTRAENTE**



Il versamento dell'importo di € 8.435,25 è stato effettuato a mie mani

il 17/06/2011 in Milano

**ITAL BROKERS CONSULTING srl**



**Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240